

# Nuovi collegi con le vecchie regole

## In attesa della riforma, ecco tutte le scadenze e competenze

DI MARIO D'ADAMO

Parlamento e governo non sono ancora riusciti a riformare gli organi collegiali della scuola, nonostante se ne parli fin dal lontano 1980. I ddl di riforma sono ancora tutti in alto mare. Quest'anno, quindi, essi si rinnovano con le vecchie regole e le vecchie competenze e il ministero ha già fatto partire la macchina per l'elezione dei consigli di circolo o d'istituto interamente scaduti o per procedere a votazioni suppletive, laddove debbano essere sostituiti consiglieri decaduti o dimissionari e le loro liste siano esaurite. *ItaliaOggi* ha stilato un vademecum con tutte le competenze e le scadenze delle varie operazioni. Ai direttori regionali compete fissare la data delle votazioni nelle rispettive regioni, ai dirigenti scolastici indirle nei rispettivi istituti. L'ultima data utile per il loro svolgimento è domenica 11 novembre prossimo con la coda del lunedì dopo. I genitori, gli insegnanti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario possono formare liste per l'elezione di propri rappresentanti e presentarle alla commissione elettorale d'istituto. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto ed essere presentata dai rispettivi elettori, essa può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. Il consiglio di circolo o d'istituto, nelle scuole con popolazio-

ne scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri: sei genitori, sei docenti, un rappresentante del personale Ata. Se la popolazione scolastica è superiore, i membri sono 19: otto genitori, otto insegnanti, due unità ausiliari, tecnici e amministrativi. Il consiglio si completa con il dirigente scolastico, membro di diritto.

Nelle scuole secondarie di secondo grado gli studenti eleggono una loro rappresentanza di tre o di quattro membri, secondo la consistenza della popolazione scolastica, al posto di altrettanti genitori. Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Delibera il programma annuale (bilancio preventivo) e il conto consuntivo, adotta il regolamento interno dell'istituto, può adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. Il consiglio stabilisce, inoltre, i criteri per formazione delle classi, l'assegnazione a esse dei docenti, la formulazione dell'orario scolastico, la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolasti-

che, le visite guidate e i viaggi di istruzione. Il consiglio, in base a quanto prevede il contratto nazionale, per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli

studenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. Adotta la Carta

dei servizi e, ai sensi del regolamento sull'autonomia, il Piano dell'offerta formativa, il documento d'identità di ciascuna scuola. Questi documenti sono consegnati ai genitori all'atto della prima iscrizione. (riproduzione riservata)

di Franco Bastianini

### RINNOVO DEI CONSIGLI DI CIRCOLO O D'ISTITUTO - SCADENZARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI (11 E 12 NOVEMBRE 2007\*)

N.	DATA **	GG	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	SOGGETTO	RINVIO O.M. N. 215/1991***
1	27 settembre	45	Nomina commissione elettorale	Dirigente scolastico	Art. 24, 6° c.
2	7 ottobre	35	Comunicazione alla commissione elettorale nominativo elettori		Art. 27, 1° c.
3	"	"	Individuazione e comunicazione dei seggi elettorali		Art. 37, 4° c.
4	17 ottobre	25	Deposito elenchi elettori	Commissione elettorale	Art. 27, 5° c.
5	22 ottobre	20	Ricorso contro l'erronea compilazione degli elenchi	Ciascun elettore	Art. 28, 1° c.
6			Dalle ore 09,00: inizio periodo presentazione liste	Firmatario della lista	Art. 32, 3° c.
7	24 ottobre	18	Inizio periodo propaganda elettorale	Presentatori di lista e candidati	Art. 35, 2° c.
8	27 ottobre	15	Termine per decidere sui ricorsi contro l'erronea compilazione elenchi	Commissione elettorale	Art. 28, 2° c.
9	"	"	Alle ore 12,00: termine periodo presentazione liste	Firmatario della lista	Art. 32, 3° c.
10	"	"	Pubblicazione all'albo delle liste di candidati	Commissione elettorale	Art. 33
11	30 ottobre	12	Regolarizzazione liste	Firmatario della lista	Art. 34, 3° c.
12	4 novembre	7	Decisione sulla regolarizzazione delle liste	Commissione elettorale	Art. 34, 4° c.
13	6 novembre	5	Ricorso contro decisione sulla regolarizzazione liste	Firmatario della lista	Art. 38, 6° c.
14	"	"	Nomina seggi elettorali	Dirigente scolastico	Art. 34, 4° c.
15	8 novembre	3	Decisione regolarizzazione liste	Ufficio scolastico regionale	Art. 35, 2° c.
16	9 novembre	2	Termine propaganda elettorale	Presentatori di lista e candidati	Art. 35, 2° c.
17	11 novembre	-	Prima giornata di votazione (dalle ore 08,00 alle ore 12,00)	Elettori, seggi	c.m. 67/2007
18	12 novembre	-	Seconda giornata di votazione (dalle ore 08,00 alle ore 13,30)	Elettori, seggi	
19	14 novembre	2	Proclamazione eletti, pubblicazione albo: entro le ore 13,30	Seggio n. 1	Art. 45, 1° c.
20	19 novembre	7	Ricorso contro esito votazione	Presentatori di lista e candidati	Art. 46, 1° c.
21	24 novembre	12	Decisione sul ricorso contro esito votazione	Commissione elettorale	Art. 46, 2° c.
22	4 dicembre	20	Prima convocazione del consiglio di circolo o d'istituto	Dirigente scolastico	Art. 48, 2° c.

\*In ogni regione la data delle votazioni è fissata dal direttore regionale. Qui si assume l'ultima data utile stabilita dal ministero con circolare n. 67 del 2 agosto 2007. Ovviamente, se in una regione le date sono diverse e anticipate, ciascuna operazione elettorale è corrispondentemente anticipata di un uguale numero di giorni.

\*\* In questa colonna si indica per ciascuna operazione l'ultimo giorno utile per svolgerla. Nella colonna successiva si indica il corrispondente numero di giorni che precedono la data della votazione o che la seguono (per le operazioni successive).

\*\*\*Si tratta dell'ordinanza permanente che regola le operazioni elettorali relative agli organi collegiali a livello di singolo istituto. La circ. n. 67 la richiama espressamente.